

Allegato "B" al Repertorio n. 26907 - Raccolta n. 16970

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L'INNOVAZIONE
- Società cooperativa"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

Articolo 1.- Denominazione Sociale - Sede

È costituita la Società Cooperativa senza fini di lucro denominata **"RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L'INNOVAZIONE - Società cooperativa"** o in forma abbreviata "RASI - Società Cooperativa" (di seguito anche "Cooperativa"), quale organismo di gestione collettiva ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 35.

La società ha sede nel Comune di Roma (RM).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Articolo 2.- Durata

La Società Cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI**

Articolo 3.- Scopo Mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro.

La Cooperativa è libera, democratica, autonoma e si ispira al primato della persona, alla dignità ed al valore sociale ed economico del lavoro nei settori dello spettacolo e della cultura, alla solidarietà, all'etica della responsabilità e della legalità.

La Cooperativa nasce come associazione non riconosciuta il 9 marzo 2012 dall'unione di un gruppo di artisti e di alcune associazioni di essi ed aggiorna il proprio statuto sulla base del superamento per legge del monopolio per l'attività di gestione ed intermediazione dei diritti connessi.

La Cooperativa dal giorno 1 giugno 2015 è già inserita nell'elenco, presso il Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle imprese autorizzate a svolgere l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. Con atto di data 18 settembre 2017 si trasforma da associazione non riconosciuta in cooperativa adeguando il proprio statuto alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo n. 35 del 15 marzo 2017 di recepimento e attuazione della Direttiva Europea n. 2014/26/UE.

La Cooperativa ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi

compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità e senza fini di lucro.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Articolo 4.- Oggetto sociale

L'oggetto sociale principale e prevalente della Cooperativa è l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare i diritti connessi al diritto d'autore, dovuti a qualsiasi titolo ad artisti, interpreti, esecutori, produttori, ad organismi tra loro costituiti, ed ai loro aventi causa attraverso adeguate figure professionali, mezzi tecnici e sistemi informatici.

La Cooperativa può amministrare ed intermediare i diritti direttamente o nelle forme consentite dalla legge.

La cooperativa rappresenta ed esprime in tutte le sedi, locali, nazionali ed internazionali gli interessi, le problematiche e le istanze dei settori della cultura e dello spettacolo nonché promuove la conoscenza, la diffusione e lo sviluppo di tali settori in tutte le loro articolazioni ed espressioni attraverso la realizzazione di iniziative culturali, attività ed eventi artistici e dello spettacolo, direttamente o in collaborazione con altre associazioni, organismi ed istituzioni, a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Ai fini di cui sopra la Cooperativa altresì:

. tutela il lavoro, svolge l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, l'inserimento ed il reinserimento dei lavoratori, in particolare le fasce più deboli, nel mondo del lavoro dei settori artistici, della cultura e dello spettacolo.

. gestisce siti internet.

. promuove e tutela gli artisti presso le istituzioni competenti ed eventuali altri interlocutori, anche con attività di rappresentanza, e di interesse nonché li sostiene nella ricerca e nell'acquisizione di opportunità nell'ambito del mercato del lavoro.

. realizza tutte le attività necessarie a tutela e promozione dei diritti e degli interessi degli artisti interpreti esecutori.

La Cooperativa può compiere ogni attività ritenuta utile per il perseguimento dei fini sociali, da sola o in collaborazione con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

La Cooperativa potrà intraprendere attività commerciali, comunque inerenti l'oggetto principale e aventi carattere di marginalità rispetto alle attività istituzionali. Le attività commerciali saranno oggetto di apposita contabilità separata.

La Cooperativa potrà inoltre richiedere ed accettare contributi, per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali, sia da parte dello Stato che da Enti locali nonché da Enti privati e da qualsiasi altro Ente nazionale ed estero.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti o concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare o immobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai

medesimi.

La Cooperativa potrà inoltre

- . promuovere, organizzare e partecipare ad incontri, convegni, progetti, spettacoli ed ogni altra iniziativa culturale e di spettacolo;
- . promuovere ed organizzare seminari di studio, iniziative e percorsi di formazione, aggiornamento e specializzazione;
- . acquisire e/o gestire spazi culturali, editare pubblicazioni ed altro materiale informativo e divulgativo;
- . realizzare ogni altra iniziativa, nell'ambito culturale e dello spettacolo, ritenuta opportuna per il perseguimento delle finalità sociali.

Nei suddetti settori, può svolgere ricerca ed erogazione di servizi culturali, servizi strumentali alle imprese, la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative, professionali - culturali, sociali per le imprese e per i lavoratori italiani e stranieri, migranti o emigrati in Italia e all'estero, al fine di favorirne lo sviluppo competitivo, l'integrazione e l'occupabilità, la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione ai problemi socio-economici e del mercato del lavoro nonché di attività di orientamento per le scelte professionali e di raccordo tra domanda e offerta di lavoro;

. la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in ambito pubblico e privato, anche rivolte alle figure a tal fine istituite in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavoro;

. la promozione e la realizzazione diretta od in collaborazione con Istituzioni ed Enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali, e con le Regioni ed altri Enti locali di attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e scientifica in armonia con i propri scopi;

. la promozione, l'organizzazione e la partecipazione a studi, convegni, dibattiti ed inchieste in materia economica e sociale, sull'organizzazione del lavoro e sulle professionalità e, comunque, sui problemi che si connettono anche indirettamente ai settori della cultura e dello spettacolo;

. l'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di documentazioni, studi e ricerche e materiale didattico-formativo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà infine compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali e industriali, obbligatorie e reali, comprese le operazioni fideiussorie, il rilascio di garanzie reali per facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli Enti cui la cooperativa aderisce e le assunzioni di mutui anche ipotecari, ritenuti a tal fine utili e necessari. La Cooperativa potrà altresì assumere sia direttamente che indirettamente ma non in via prevalente ed escluso ogni scopo di collocamento, interessenze e partecipazioni in Società ed altri Enti economici e non, aventi scopo analogo o affine o connesso al proprio, purché non ne risulti modificato l'oggetto sociale; è tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma e l'esercizio delle attività per le quali la legge richieda l'iscrizione in albi professionali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 21 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies codice civile.

Articolo 5.- Attività

La Cooperativa, nell'ambito della sua attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, agisce nell'interesse dei titolari dei diritti da essa rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.

I titolari dei diritti possono affidare alla Cooperativa la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato di nazionalità e di residenza del titolare dei diritti, fatto salvo finché in vigore quanto disposto dall'articolo 180 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore. La Cooperativa è obbligata ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio ambito di attività e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla. I titolari dei diritti, specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, affidano alla gestione della Cooperativa. Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.

I titolari dei diritti hanno il diritto di revocare l'affidamento dell'attività di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto non può essere subordinato ad alcuna condizione.

La Cooperativa può decidere che tale revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario. In caso di somme dovute ai titolari dei diritti per atti di sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione o per licenze concesse prima che si producano gli effetti di un'eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano i diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38 del Decreto Legislativo n. 35 del 15 marzo 2017.

La Cooperativa, prima di assumere la gestione, fornisce ai titolari dei diritti le informazioni relative alle spese di gestione e alle detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi stessi e tutte le informazioni previste dal D.lgs. n. 35 del 2017.

La Cooperativa, per il conseguimento dei propri fini statutarî, in particolare amministrerà ed intermedierà i seguenti diritti:

- diritto al compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi (comunque denominati) a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi, di cui all'art. 73, 1° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- diritto all'equo compenso per le utilizzazioni di cui alla precedente lettera a) effettuate senza scopo di lucro, di cui all'art. 73-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei fonogrammi, di cui all'art. 71 - septies Legge 22 aprile 1941, n. 633 e

successive modificazioni;

- diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei fonogrammi, di cui all'art. 180 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

- diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di cui alla lettera d) dell'art. 80 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

- diritti analoghi spettanti agli Artisti Interpreti ed Esecutori in base alle norme di legge del Paese di provenienza o in base a Convenzioni internazionali;

- diritti di utilizzazione economica relativamente ad opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (quali, in via esemplificativa: video musicali, videoclip ed altri supporti ad essi assimilabili) nei quali sia stata fissata la prestazione artistica degli Artisti Interpreti ed Esecutori Musicali ovvero sia stata sincronizzata la relativa fissazione su fonogramma; -diritto di autorizzare la riproduzione del fonogramma, di cui all'art. 72 lettera a) della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

- diritto di autorizzare la messa a disposizione del fonogramma, di cui all'art. 72 lettera d) della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

- diritti analoghi che dovessero essere accordati a favore degli Artisti Interpreti ed Esecutori Musicali nonché a favore dei produttori di Fonogrammi, anche in seguito a modifiche legislative, e che abbiano natura e funzione analoga o complementare ai precedenti;

- la gestione di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, se compatibile ed opportuna, nonché ogni altra attività connessa e/o strumentale alla suddetta attività prevalente.

Per la gestione dei diritti indicati ai punti precedenti di cui le sia stata affidata l'amministrazione e l'intermediazione in conformità al regolamento interno di ripartizione dei diritti la Cooperativa provvede a:

- negoziare e stipulare contratti con gli utilizzatori dei diritti ovvero con le società e gli enti preposti alla riscossione dei compensi relativi a tali diritti;

- riscuotere i compensi relativi a tali diritti in nome proprio e per conto degli Artisti Interpreti ed Esecutori e dei produttori di opere musicali e audiovisive e loro aventi causa da cui abbia ricevuto mandato;

- ripartire i suddetti compensi tra gli artisti interpreti esecutori ed i produttori di opere musicali e audiovisive e loro aventi causa in base a quanto loro spettante e secondo le disposizioni del regolamento interno di ripartizione dei diritti ed eventuali successive sue modificazioni;

- prestare tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari ed utili per lo svolgimento dell'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti;

- stipulare, nei limiti dei mandati ricevuti, tutti i contratti nei confronti di terzi necessari, utili ed inerenti, alla gestione dei diritti connessi al diritto d'autore.

La Cooperativa può assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela degli interessi collettivi degli artisti interpreti esecutori e dei produttori ed anche per la tutela di quelli individuali, rendendosi promotrice di ogni azione per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione dei diritti gestiti dall'associazione per loro conto e più in generale, di ogni attività considerata quale pirateria musicale ed audiovisiva, senza pregiudizio di azioni individuali dei singoli mandanti.

La Cooperativa può gestire, in Italia e all'estero, direttamente o per il tramite di società controllate o collegate, anche consortili, ogni diritto connesso al diritto

d'autore quale previsto dalle leggi nazionali o dalle convenzioni internazionali in materia di diritti d'autore e connessi al diritto d'autore ivi inclusi in particolare, i diritti spettanti ad artisti interpreti esecutori di opere cinematografiche o audiovisive o assimilate di cui agli articoli 80, 84 e 180 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa per la gestione dei diritti applica ai titolari non membri e non soci della Cooperativa lo stesso trattamento e le stesse regole che utilizza per i propri membri e soci titolari dei diritti. La Cooperativa istituisce un apposito registro dei propri membri e lo aggiorna regolarmente.

Articolo 6.- Scambio di comunicazioni

La Cooperativa con mezzi idonei scambia comunicazioni con i propri membri per via elettronica, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti. Le modalità di esercizio di tali comunicazioni per via elettronica sono i seguenti:

- indirizzo mail a disposizione dei propri membri e titolari dei diritti per scambi di comunicazioni continue;
- sito web, liberamente accessibile contenente tutte le informazioni previste dal Dl.35 del 2017 e dalla normativa;
- disponibilità di una banca dati informatica, al fine di agevolare la distribuzione dei compensi, regolarmente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti connessi amministrati e dei loro aventi causa nell'ambito della quale ciascun membro può accedere alla propria posizione con username e password personali, relativa al proprio repertorio, ai diritti ed ai compensi maturati e liquidati.
- newsletter periodica ai propri membri con tutte le informazioni generali e di settore.
- possibilità di libere comunicazioni reciproche attraverso i social networks.

TITOLO III **SOCI**

Articolo 7.- Soci Cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche titolari dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 anche in rappresentanza di entità che rappresentano i titolari dei diritti, compresi gli organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfano i requisiti di adesione.

Possono essere soci coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività professionale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano imprese o partecipino a società che, per l'attività esercitata, si trovino in concorrenza con la Cooperativa, salvo esplicita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8.- Categoria Speciale Soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3°, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di

completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti quali membri dell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'articolo 13 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 7 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 9.- Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al presente statuto in materia di soci, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 26, lettera a) n. 2, del presente statuto.

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci

cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a 2 (due) punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - . 1 (un) voto fino ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) di capitale sottoscritto;
 - . 2 (due) voti oltre Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) e fino ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;
 - . 3 (tre) voti oltre Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) e fino ad Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;
 - . 4 (quattro) voti oltre ad Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) e fino ad Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;
 - . 5 (cinque) voti oltre ad Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero).

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi anni 2 (due) dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Articolo 10.- Ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, cittadinanza, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, eventuale partita IVA;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 49,00 (quarantanove virgola zero zero), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, delibera sulla domanda entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua presentazione; l'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivato e comunicato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda

con una spiegazione adeguata circa i motivi della decisione. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci e comunicata all'interessato dopo che, da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 11.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso, l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di amministrazione, nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 11.- Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- . del capitale sottoscritto;
- . dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- . dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 12. - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nei precedenti art. 10 e 11. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Articolo 13. - Libro Soci - Incompatibilità

Viene istituito il "Libro dei Soci", ai sensi dell'art. 2218 del codice civile, debitamente vidimato ai sensi dell'art. 2215 comma 1° del codice civile, e tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo della società che provvederà al suo costante aggiornamento.

In esso saranno indicati distintamente per ogni socio il nome, cognome, luogo e data di nascita ovvero ragione e/o denominazione sociale, domicilio e/o sede sociale, codice fiscale, numero di telefono e, se posseduti, di fax e indirizzo di posta elettronica, nonché le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi ed i versamenti eseguiti.

I soci sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del libro.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 14. - Perdita qualità di socio - Recesso

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte;

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione

innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Articolo 15. - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
 - b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
 - c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
 - d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- è fatta salva per il socio lavoratore la tutela di cui all'art. 2 della legge n. 142 del 2001.

Articolo 16. - Procedure e rimborso quote

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati, i quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione davanti all'Autorità giudiziaria nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

I soci receduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso nei termini di legge.

I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi artt. 27 lett. c). La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli

articoli dell'art. 2545 *quinquies*, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 17. - Decesso del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 16. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione.

Articolo 18. - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15 lettere b), c), d), e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile

Articolo 19. - Responsabilità dei soci cessati

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Articolo 20. - Residui attivi

Ai soci effettivi, quali produttori dei redditi della cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo art. 28.

Articolo 21. - Socio lavoratore

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione, ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, in piena osservanza di quanto stabilito dalla legge n. 142 del 2001.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può chiedere lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 22. - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 codice civile e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

Articolo 23. - Regolamento

In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 24.- Assemblea speciale

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Articolo 25.- Nomina del collegio sindacale

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 26.- Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1.- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2.- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 27, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 27.- Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio da compilarsi a norma di legge con criteri di oculata prudenza. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) a remunerazione del capitale dei soci sovventori.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Articolo 28.- Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la

quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

TITOLO VIII **ORGANI SOCIALI**

Articolo 29.- Competenze ed elenco organi sociali

L'associazione attribuisce gli incarichi di amministrazione e direzione a soggetti dotati di comprovata esperienza e capacità professionale per i quali non sussistano situazioni di conflitto d'interessi e sussista, altresì, l'assenza di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile nonché assenza di condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, per delitti previsti nel libro V - titolo XI del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, nonché l'assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.

Sono organi della società:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- l'Assemblea dei Delegati;
- il Comitato di Sorveglianza;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo contabile.

Gli incarichi negli organi sociali devono essere contemporaneamente ricoperti in modo equilibrato dai rappresentanti di riferimento di ciascun settore artistico.

Eventuali compensi relativi ai componenti degli organi sociali sono deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 30.- Assemblea Generale dei Soci e Comitati di settore

L'assemblea generale è composta dai soci della Cooperativa ed è convocata almeno una volta l'anno.

L'assemblea dei soci decide in merito alla nomina e alla revoca dell'incarico degli amministratori, esamina le loro prestazioni e approva i loro compensi e gli altri eventuali benefici, incluse la liquidazione e le prestazioni previdenziali.

L'assemblea generale delibera in merito alle eventuali modifiche dello statuto e in merito alle condizioni di adesione.

L'assemblea generale inoltre delibera, in merito a quanto segue:

- a.- alla politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
- b.- alla politica generale sull'impiego degli importi non distribuibili;
- c.- alla politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
- d.- alla politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
- e.- all'impiego degli importi non distribuibili;

- f.- alla politica della gestione dei rischi;
- g.- all'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;
- h.- all'approvazione di fusioni e alleanze, alla costituzione di società controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità;
- i.- all'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
- l.- alla nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo contabile.

L'assemblea generale può delegare al Comitato di Sorveglianza i poteri di cui alle lettere f), g), h) ed i) del presente articolo.

Con riferimento alle lettere a), b), c) e d), del presente articolo l'assemblea generale può stabilire condizioni più dettagliate per l'impiego dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento.

L'assemblea generale esercita il controllo sulle attività della Cooperativa, approvando la relazione di trasparenza annuale di cui all'articolo 40.

Tutti i membri hanno il diritto di partecipare e di esercitare, anche per posta e/o per via elettronica, il diritto di voto in seno all'assemblea dei soci, in questi ultimi casi è necessario apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea generale. Ciascun membro ha il diritto di designare un proprio rappresentante autorizzato a partecipare e votare a suo nome in seno all'assemblea generale dei membri, purché tale designazione non comporti un conflitto di interessi. La delega è valida per un'unica riunione dell'assemblea generale. All'interno della stessa il rappresentante gode degli stessi diritti che spetterebbero al membro che esso rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dal membro che rappresenta.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi almeno otto giorni prima mediante raccomandata A.R. da inviare a tutti i soci o con altro sistema anche elettronico-informatico che consenta la conferma della consegna, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed occorrendo, della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e presenti tutti i membri degli organi sociali, ove nominati. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, che possano tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In presenza di un elevato numero di soci, i poteri dell'Assemblea generale dei soci possono essere esercitati, previa propria delibera, dall'Assemblea Generale dei delegati dei soci, approvando un regolamento

- . che preveda le modalità di elezione dei delegati,
- . che garantisca un'effettiva e adeguata partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva,
- . che garantisca la rappresentanza delle diverse categorie di membri in seno all'assemblea dei delegati in modo equo ed equilibrato.

Anche al fine di fornire ulteriori strumenti di partecipazione ai processi decisionali ai membri della cooperativa, l'Assemblea Generale dei Soci è articolata in Comitati Nazionali di settore. Oltre agli esistenti, con delibera dell'Assemblea generale possono essere istituiti ulteriori comitati nazionali di settore. Ciascun Comitato elegge al suo interno un proprio Coordinatore Nazionale che lo presiede. I Comitati Nazionali esprimono pareri e fanno proposte agli organi sociali per quanto riguarda

esclusivamente il proprio settore specifico su tutte le tematiche di interesse degli artisti interpreti esecutori. I Comitati possono adottare propri regolamenti di funzionamento. I Coordinatori Nazionali, ciascuno per il proprio settore, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, convocano e presiedono i Comitati Nazionali per via elettronica o informatica, o se lo ritengono opportuno per raccomandata o posta certificata, spedita almeno otto giorni prima della data stabilita per la convocazione. Nella lettera dovrà essere precisato il luogo il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Articolo 30bis.- Assemblea dei Delegati

Possono costituire l'Assemblea dei Delegati fino a 40 (quaranta) artisti associati, il numero è fissato nell'ambito del regolamento elettorale e deve in qualsiasi caso essere paritario tra quelli appartenenti all'Area Musicale e quelli dell'Area Audiovisiva.

I componenti dell'Assemblea dei Delegati sono eletti dagli Associati secondo le modalità e le procedure indicate nel Regolamento Elettorale. Le elezioni potranno avvenire facendo ricorso, anche, eventualmente in via esclusiva, al voto elettronico da remoto.

Ogni Assemblea dei Delegati approva, prima della scadenza del proprio mandato, il Regolamento Elettorale sulla base del quale verranno eletti i membri della successiva Assemblea dei Delegati, che dovrà prevedere anche gli strumenti che verranno utilizzati per l'espressione del voto.

Il Regolamento Elettorale deve prevedere che le liste elettorali siano predisposte in modo da garantire che i componenti dell'Assemblea siano effettivamente rappresentativi delle diverse categorie di artisti rappresentati, in maniera equilibrata. L'Assemblea rimane in carica 3 (tre) anni dalla data di insediamento. Il rinnovo avviene con le modalità previste dal Regolamento Elettorale. L'Assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente di Rasi. In assenza del Presidente essa è presieduta dal Vicepresidente o da un componente del Consiglio di Amministrazione indicato dal Presidente o, in difetto, dai restanti componenti del Consiglio di Amministrazione.

I compiti di Segretario vengono svolti da un componente dell'assemblea.

Il Presidente può convocare l'Assemblea dei delegati di settore per affrontare temi esclusivamente appartenenti ai singoli settori, rispettivamente audio o video. All'Assemblea di Settore partecipano i delegati di area, i componenti dell'Organo di Sorveglianza, i consiglieri di amministrazione ed il Presidente, che presiede l'Assemblea di settore stessa.

Nell'Assemblea di Settore sono avviate discussioni e istruttorie in preparazione ed in funzione di delibere assunte dall'Assemblea dei Delegati e viene redatto un verbale.

I compiti dell'assemblea dei delegati, se attivata, divengono quelli previsti dallo statuto per l'assemblea generale ad eccezione dello scioglimento della società che rimane di competenza dell'assemblea generale.

La prima Assemblea dei Delegati di nuova nomina è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal componente dell'Assemblea anagraficamente più anziano. L'ordine del giorno conterrà esclusivamente l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Sorveglianza.

Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da altro delegato appartenente alla medesima area, purché non in conflitto di interesse.

La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati agli atti della Società. Non sono ammesse più deleghe a favore di un

medesimo soggetto nell'ambito dellamedesima Assemblea.

La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per singola adunanza, con effetto anche per gli

eventuali aggiornamenti sugli stessi punti all'ordine del giorno.

La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non

può essere conferita ai Consiglieri di Amministrazione.

L'Assemblea dei delegati, in seduta sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza diretta o per delega – di almeno il 51% dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei voti espressi, fatto salvo quanto indicato nei commi successivi. In seconda convocazione, la costituzione è valida qualora intervengano almeno dieci componenti, di cui almeno cinque dell'area musicale e cinque dell'area audiovisiva. Viene redatto verbale di ogni riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 31.- Compiti

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo contabile e del Collegio sindacale, e se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale, occorrendo anche con le medaglie di presenza, dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, se nominati;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, ove nominati;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 3 aprile 2001 n. 142;
- delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, ove nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni statutarie, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere

illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, almeno nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 32.- Procedure

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dell'oggetto e scopo sociale sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo 33.- Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata e seduta o per divisione; sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee, mediante deleghe scritte, nei limiti previsti dall'art. 2372 codice civile. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre soci.

Articolo 34.- Presidente dell'Assemblea - Verbale

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da un Vice Presidente. L'assemblea nomina un segretario, diverso dai membri del Consiglio di Amministrazione e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 35.- Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 12 (dodici) consiglieri eletti dall'assemblea generale tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea la facoltà di determinare i gettoni di presenza per la loro attività collegiale.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventuali Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso da spedirsi o da consegnarsi a mano o per via elettronica-informatica purché vi sia prova del ricevimento, almeno tre giorni

prima dell'adunanza e nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti, nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta, pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed eventualmente i bilanci preventivi;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni qualsiasi operazione, compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, allo scoperto compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma;
- deliberare su tutte le materie di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4;
- assumere, promuovere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge e del presente statuto, siano riservati all'assemblea.

Il Consiglio potrà far partecipare alle proprie riunioni, in qualità di segretario verbalizzante, anche un impiegato della cooperativa o una persona esterna.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere eletto dall'Assemblea generale dei soci in modo da assicurare che la rappresentanza dei titolari dei diritti dei settori artistici rappresentati sia paritaria.

Alla elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione si procede attraverso la votazione separata dei vari settori rappresentati facendo riferimento ai componenti dei Comitati nazionali di settore.

Il Consiglio opera per il raggiungimento delle finalità sociali, attuando gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e dai Comitati nazionali. Il Consiglio può pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale medesimo. Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Può delegare l'organizzazione o la direzione di settori d'interesse ad associati o esperti. Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri di coordinamento, di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna eccezione. Alle riunioni possono essere anche invitati soggetti esterni.

Gli amministratori della cooperativa devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attività

secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonché dei meccanismi di controllo interno previsti dallo statuto.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea generale dei membri. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, gli amministratori possono essere revocati d'ufficio dall'assemblea generale dei membri. La responsabilità degli amministratori è disciplinata ai sensi dell'articolo 2392 del codice civile.

Ciascun amministratore deve informare gli altri amministratori e l'organo di sorveglianza di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione dell'organismo di gestione collettiva, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato o di amministratore unico, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo dello stesso l'organo di sorveglianza, che provvede sull'operazione e riferisce alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal comma precedente, le deliberazioni dell'organo di amministrazione ovvero dell'organo di sorveglianza devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'organismo dell'operazione. Gli amministratori rispondono dei danni derivati all'organismo dalle loro azioni od omissioni. Essi rispondono altresì dei danni derivati all'organismo dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del proprio incarico.

Gli amministratori trasmettano annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri contenente le seguenti informazioni:

- a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento all'organismo di gestione collettiva;
- b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;
- c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva in qualità di titolare di diritti;
- d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, ai vice Presidenti o ad un membro del Consiglio, nonché con procura speciale, ad impiegati della società od, occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti

spettano al Vice Presidente più anziano; in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

I Vice Presidenti possono sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento ed in tal caso sono dotati degli stessi poteri. La firma del Vice Presidente delegato fa piena fede in assenza o impedimento del Presidente.

IL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Articolo 36.- IL COMITATO DI SORVEGLIANZA.

Il Comitato di Sorveglianza assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dai soggetti titolari degli organi di gestione della cooperativa.

Il Comitato di sorveglianza è formato da un numero variabile di componenti compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 12 (dodici).

I componenti del Comitato di sorveglianza durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Sono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci in modo da assicurare che la rappresentanza dei titolari dei diritti dei vari settori rappresentati sia paritaria. Alla elezione dei componenti il Comitato di sorveglianza si procede attraverso la votazione separata dei vari settori rappresentati.

Il Consiglio di sorveglianza:

- . nomina nel suo ambito un Presidente,
- . promuove se necessario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo contabile e l'eventuale Direttore generale.

Le deliberazioni del Comitato di sorveglianza sono approvate a maggioranza dei presenti, In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si considera respinta.

Il Comitato di sorveglianza riceve dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato periodica e regolare informativa circa l'attività della Società e circa le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o un terzo dei suoi componenti lo richiedano. La convocazione del Comitato di sorveglianza è fatta almeno otto giorni prima della seduta mediante avviso del Presidente contenente l'ordine del giorno.

Alle adunanze del Comitato di sorveglianza assiste almeno un rappresentante del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni del Comitato di sorveglianza devono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario.

Il Presidente del Consiglio di sorveglianza è eletto nel suo ambito tra i Consiglieri Il Presidente del Comitato di sorveglianza convoca e presiede il Comitato di sorveglianza stesso.

I componenti dell'organo di sorveglianza devono presentare annualmente all'assemblea generale una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le seguenti informazioni

- a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento all'organismo di gestione collettiva;
- b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;
- c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva in qualità di titolare di diritti;

d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

L'organo di sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine di:

a) esercitare i poteri delegatigli dall'assemblea generale dei membri, compresi quelli relativi alla nomina e alla revoca dell'incarico degli amministratori, esamina le loro prestazioni e approva i loro compensi e gli altri eventuali benefici, incluse la liquidazione e le prestazioni previdenziali, la politica della gestione dei rischi; l'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili; l'approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di società controllate, l'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità; l'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;

b) monitorare le attività degli amministratori, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei membri, con particolare riferimento a quelle sull'attuazione delle politiche generali di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti; sull'impiego degli importi non distribuibili; di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi; in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi.

L'organo di sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'assemblea generale dei membri almeno una volta l'anno.

Ai componenti dell'organismo di sorveglianza si applica, in quanto compatibile, quanto previsto per gli amministratori della cooperativa in materia di doveri ed incompatibilità, devono operare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi operano secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonché dei meccanismi di controllo interno previsti dallo statuto.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 37.- Organo di controllo contabile.

Il controllo contabile della Cooperativa è affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed è disciplinato con le modalità ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili.

L'organo di controllo contabile dura in carica 3 (tre) anni.

Articolo 38.- Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio ai sensi di legge o del presente statuto, se nominato dall'Assemblea, esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 *ter* codice civile.

Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi

sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita la revisione prevista dalla legge ed è quindi composto da revisori in possesso dei relativi requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un sindaco unico, revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO IX
GESTIONE E CONTROLLO
Articolo 39.- Bilanci, Libri, Diritti

La Cooperativa provvede obbligatoriamente alla tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del libro V – Titolo II – Capo III- Sezione III – paragrafo 2 del codice civile ed alla redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del codice civile. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno il Presidente provvede alla compilazione del bilancio, ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, sezione IX del codice civile, che dovrà essere presentato al Consiglio per l'approvazione entro il 30 aprile, salvo casi particolari, comunque da giustificare in sede assembleare, nei quali l'Assemblea potrà essere procrastinata di ulteriori sessanta giorni.

In sede di approvazione del bilancio, si provvede inoltre

. ad adottare criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti e dei soci, con particolare riferimento all'accettazione e alla risoluzione del mandato o del rapporto associativo, alle tipologie dei rapporti di gestione instaurabili, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti, nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti;

. ad adottare criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti degli utilizzatori e delle altre società di gestione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe e alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti.

I proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile da eventuali attività proprie degli organismi e dai relativi proventi, nonché dalle spese di gestione o da altre attività.

I proventi dei diritti o le entrate derivanti dal loro investimento, non possono essere impiegati per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, con l'eccezione per la detrazione o compensazione delle spese di gestione o delle altre entrate derivanti dall'investimento in conformità alle decisioni adottate dall'Assemblea generale in base ai propri indirizzi statutari per l'impiego dei proventi dei diritti.

La distribuzione dei proventi deve avvenire in ogni caso non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile rispettare il suddetto termine per ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali protetti.

Se il termine per la distribuzione non può essere rispettato, gli importi dovuti ai titolari dei diritti sono tenuti separati nella contabilità degli organismi di gestione collettiva. Al più tardi entro novanta giorni dopo la scadenza del termine dei nove

mesi, la Cooperativa mette a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

- a) ai titolari di diritti che rappresenta o ai soggetti che rappresentano titolari di diritti, qualora tali soggetti siano membri di un organismo di gestione collettiva;
- b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui ha concluso accordi di rappresentanza.

Se le misure di cui sopra non producono risultati, la Cooperativa mette tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi entro un anno dalla scadenza del periodo di novanta giorni. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, tali importi sono considerati non distribuibili, a condizione che la Cooperativa abbia adottato tutte le misure necessarie precedenti per identificare e localizzare i titolari dei diritti.

L'assemblea generale o, ove presente, l'assemblea dei delegati, in conformità con lo statuto, delibera, in merito all'utilizzo degli importi non distribuibili, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi suddetti, nei termini prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione dei diritti. Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.

Articolo 40.- Relazione di trasparenza annuale

Finché sarà previsto dalla legge, la Cooperativa elabora una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui infra, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio.

La relazione viene pubblicata sul sito internet ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni.

La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all'allegato del Decreto Legislativo n. 35 del 15 marzo 2017.

La relazione speciale riguarda l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni indicate in materia di cui al punto 3 dell'allegato del decreto sopra citato. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da uno o più soggetti abilitati per legge alla revisione dei conti.

La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale. I dati contabili comprendono i documenti di bilancio e le informazioni finanziarie come specificate nell'Allegato del Decreto Legislativo n.35 del 15 marzo 2017.

TITOLO X **CONTROVERSIE**

Articolo 41.- Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5 del 2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro

confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Articolo 42. - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO XI **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Articolo 43.- Scioglimento

L'assemblea generale che dichiara lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Articolo 44.- Patrimonio

In caso di cessazione della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, a norma dell'art. 26 del D.L.C.P.D.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, ai fondi mutualistici previsti dagli artt. 11 e 20 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 45.- Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

Eventuali norme transitorie o interpretative per l'applicazione del presente statuto per tutte le articolazioni della Cooperativa potranno essere contenute in appositi regolamenti di attuazione allo statuto.

Articolo 46.- Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulle società cooperative e sugli organismi di gestione collettiva di cui al D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 35.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Alberto MANNI

F.to Fabio Orlandi Notaio

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero 38 pagine, è conforme all'originale sottoscritto a norma di legge, allegati inclusi, e si rilascia, in esenzione dal bollo, per uso consentito dalla legge.

Roma, 10 maggio 2024